


Leggi bene. per non farti male

Manuale d'uso per i lavoratori
e le lavoratrici del settore trasporti



il Patronato della CGIL



Fonti legislative



Il decreto legislativo n° 81, emanato nell'aprile 2008 e più noto come Testo Unico, rappresenta la principale fonte legislativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In esso sono definiti gli obblighi dei datori di lavoro per prevenire sia gli infortuni che l'insorgenza di malattie causate dal lavoro, garantendo l'osservanza dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sia sotto il profilo informativo sia per ciò che concerne la loro formazione in tema di sicurezza sul lavoro.

In particolare, il Testo Unico stabilisce che in ogni luogo di lavoro venga eletto o designato almeno un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Il numero dei Rappresentanti per la sicurezza (Rls) varia a seconda delle dimensioni delle aziende o delle unità produttive delle stesse:

- **1 Rls nelle entità produttive fino a 200 lavoratori;**
- **3 Rls nelle entità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;**
- **6 Rls nelle entità produttive oltre i 1.000 lavoratori.**

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori. Nelle aziende ove è già stata nominata una Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) o aziendale (Rsa), il Rls viene individuato tra coloro che già compongono questi organismi, mentre nelle altre realtà il Rls è individuato tra tutti i lavoratori.

Nelle aziende, ove è già stata nominata una Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) o aziendale (Rsa), il Rls viene individuato tra coloro che già compongono questi organismi mentre nelle altre realtà il Rls è individuato tra tutti i lavoratori.

Le aziende che occupano fino a 15 lavoratori normalmente non eleggono il Rls interno. Esse possono avvalersi dell'operato di un Rls territoriale o di comparto (Rlst) il quale è il rappresentante alla sicurezza di numerose ditte alle quali periodicamente rende visita per verificare l'applicazione delle norme di sicurezza.

In molti settori dei trasporti può essere definita l'introduzione del rappresentante di sito (porti, aeroporti, interporti).

Nelle aziende aeroportuali questo è possibile in presenza di un traffico superiore a 2 milioni di passeggeri/anno (parametro in via di modifica). Questa figura è eletta fra i Rls di ciascuna azienda che presta la propria opera nell'ambito del sito, così come individuato nei relativi accordi.



I diritti del Rls



I diritti del Rls sono disciplinati dall'articolo 50 del D. Lgs. 81/08. I principali sono i seguenti:

- **ricevere**, in orario di lavoro, una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- **accedere** a tutti gli ambienti di lavoro segnalando preventivamente al datore di lavoro (normalmente con 48 ore di anticipo) i luoghi di lavoro che si intendono visitare;
- **essere consultato** dal datore di lavoro prima che lo stesso effettui valutazioni di rischi ambientali in modo da fornire all'azienda il proprio contributo/parere preventivo in relazione ai rischi che saranno oggetto di valutazione/misurazione. Al Rls deve essere richiesto un parere anche in relazione alle misure che l'azienda intende adottare per rimuovere eventuali rischi emersi durante la valutazione. In base a quanto disposto dagli accordi interconfederali, siglati a livello nazionale, il Rls rilascia il proprio parere consultivo in forma scritta;
- **ricevere** dal datore di lavoro documentazione e informazioni aziendali inerenti a salute e sicurezza (esiti di misurazioni di rischi effettuate dall'azienda, brochure ove risultino le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale, ossia caschi, guanti, cuffie e tappi antirumore, ecc. (Dpi); relazioni sanitarie anonime e collettive redatte dal Medico Competente aziendale, manuali di utilizzo dei macchinari, schede di sicurezza dei prodotti chimici, ecc.);

- **avere** direttamente dagli Organismi di Vigilanza (Servizi di Medicina del lavoro delle Asl o Vv. Ff.) eventuali verbali di contestazione (oppure di prescrizione o di disposizione) emessi a seguito di infrazioni commesse dalla propria ditta e sanzionate dagli Organismi stessi; il Rls ha il diritto di far intervenire questi Organismi quando le sue richieste rimangono inascoltate;
- **avanzare** proposte di miglioramento in tema di salute e sicurezza;
- **disporre** di una congrua quantità di permessi sindacali retribuiti per svolgere il proprio ruolo:
 - 40 ore annue per ciascun Rls di aziende superiori a 15 lavoratori; le ore a disposizione possono tuttavia aumentare in base agli accordi di settore.
 - Il Rls di sito ha normalmente a disposizione un numero maggiore di ore di permesso sindacale e beneficia di maggiore formazione.



I doveri del RIs



In ogni momento, il RIs può verificare che le lavorazioni siano svolte utilizzando efficaci strumenti di prevenzione dei rischi.

I suoi compiti sono:

- **verificare** l'esistenza di eventuali rischi non presi in considerazione dall'azienda e illustrarli al Responsabile della sicurezza per l'azienda (Rspp);
- **raccogliere** osservazioni e suggerimenti da parte dei lavoratori e sulla base di questi formulare osservazioni e proposte per attuare al meglio la tutela in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- **partecipare** attivamente ad una riunione che si tiene di norma una volta all'anno (riunione periodica) e alla quale devono essere presenti anche il datore di lavoro, il Rspp e il medico aziendale, per discutere di prevenzione e protezione dai rischi, di Dpi e di valutazione dei rischi;
- **controllare** l'applicazione delle misure di prevenzione organizzando incontri periodici coi lavoratori;
- **adoperarsi** affinché i lavoratori capiscano l'importanza, nonché l'obbligatorietà, di sottoporsi ai corsi di formazione inerenti il tema della sicurezza sul lavoro, organizzati dal datore di lavoro.

È un diritto dei lavoratori, perciò, essere informati relativamente a chi sono le persone che occupano questi ruoli:

- **Responsabile del Servizio prevenzione e protezione (Rspp)** dell'azienda, ossia la persona designata dal datore di lavoro per segnalare a quest'ultimo tutti i rischi presenti e le relative misure da adottare per abatterli o ridurli: per il settore dei trasporti, nelle aziende fino a 200 lavoratori il ruolo di Rspp può essere svolto dal datore di lavoro.
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls);**
- **Medico Competente;**
- **Squadre destinate alla gestione delle emergenze, ossia:**
 - lavoratori incaricati del **salvataggio e del primo soccorso;**
 - lavoratori incaricati della **prevenzione incendi e lotta antincendio;**
 - lavoratori incaricati **dell'evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato.**



Chi è il Medico Competente



Il Medico Competente, nominato dall'azienda, deve tutelare la salute dei lavoratori; salute che il decreto legislativo n. 81/2008 declina non più come assenza di malattia o infermità, bensì come “completo benessere psicofisico, mentale e sociale”. **Il compito principale del Medico Competente è quello di effettuare la sorveglianza sanitaria** sui lavoratori ogni qual volta dalla valutazione dei rischi emergano situazioni di potenziale danno, per le quali la normativa vigente prevede questo specifico obbligo. La sorveglianza sanitaria si esercita con attività cliniche e strumentali mirate al rischio evidenziato, utili a definire lo stato di salute del lavoratore o della lavoratrice e a far emergere eventuali alterazioni che possono insorgere a causa del lavoro. Oltre a tale attività, al Medico Competente sono attribuiti compiti collaborativi, informativi e formativi e, con il decreto legislativo n. 81/2008, è coinvolto nel sistema di registrazione degli infortuni e delle malattie professionali in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale.

Quando si effettua la sorveglianza sanitaria

1. **In fase preassuntiva** se il lavoratore viene inserito in una mansione per la quale è previsto per legge l'obbligo di sorveglianza sanitaria o per la quale il medico dell'azienda abbia stabilito la necessità di effettuarla in considerazione dei rischi esistenti.
2. **Periodicamente**, con una frequenza definita dal medico aziendale e riportata in un documento denominato “protocollo sanitario”. Le visite periodiche hanno lo scopo di verificare se nel tempo la idoneità a quella precisa mansione rimane conservata.

3. Prima dell'inserimento in una nuova mansione, se a rischio, per far emergere eventuali controindicazioni ad occupare una nuova mansione in azienda.
4. Su richiesta dei lavoratori, nel caso in cui questi inizino a lamentare patologie non note all'epoca della visita precedente, ma che potrebbero peggiorare se il lavoratore continua ad effettuare la medesima lavorazione senza alcuna prescrizione o limitazione.
5. Dopo un assenza dal lavoro per motivi di salute, superiore a 60 gg. consecutivi, sempre se il lavoratore è inserito in una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria.

Controlli sui lavoratori per contrastare la tossicodipendenza

I lavoratori che effettuano le mansioni, elencate a pagina 11, sono sottoposti per legge a controlli per contrastare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il controllo è effettuato dal Medico Competente aziendale su di un campione di urine che il medico raccoglie consegnando al lavoratore un'apposita provetta.

Il test è effettuato di norma una volta all'anno ma il datore di lavoro può richiedere che sia effettuato con maggiore frequenza qualora abbia il legittimo sospetto che il lavoratore faccia uso o abuso di sostanze vietate. È effettuato con immediatezza in caso di incidente provocato dal conducente del mezzo di trasporto.

Il luogo e la data dell'effettuazione del test sono comunicati al lavoratore con almeno un giorno di anticipo.

Il lavoratore che non si sottopone al test per giustificato motivo, viene riconvocato entro dieci giorni dal giorno in cui cessa il motivo che ha reso impossibile l'effettuazione dell'esame.

Il lavoratore che non si sottopone al test senza un giustificato motivo, viene sospeso dalla mansione occupata, fino all'espletamento del successivo test che dovrà essere effettuato entro dieci giorni.

In entrambi questi due casi il lavoratore sarà sottoposto, nei 30 giorni successivi a quello dell'effettuazione dell'esame, ad ulteriori tre controlli a sorpresa.

Il lavoratore risultato positivo al primo test, deve essere inviato ai Servizi per le tossicodipendenze della Asl (Sert).

Egli ha però il diritto di chiedere una nuova effettuazione del test presso un diverso laboratorio (utilizzando uno dei tre campioni di urina raccolti e sigillati durante l'effettuazione del primo test).

Se il Sert accerta, tramite esami di secondo livello, che il lavoratore è solo un consumatore occasionale, il lavoratore sarà reso idoneo alla mansione per un periodo di sei mesi durante i quali sarà sottoposto periodicamente a controlli. Se i risultati dei test continueranno ad essere negativi, al termine dei sei mesi sarà reso nuovamente idoneo alla propria mansione. Durante questi sei mesi il lavoratore è tuttavia ricollocabile in mansioni che non prevedano l'obbligo di effettuazione di test, purché compatibili con la sua esperienza e professionalità, in caso diverso **rimarrà assente dal lavoro per sei mesi senza retribuzione.**

Se al contrario il Sert accerta un vero e proprio stato di **tossicodipendenza**, il lavoratore potrà accedere a programmi di cura e riabilitazione con la garanzia della conservazione del posto di lavoro per il periodo necessario alla riabilitazione/cura.

Nel momento in cui il Sert rilascia certificazione di positiva conclusione del programma terapeutico, il lavoratore prima di rientrare al lavoro sarà sottoposto da parte del Medico Competente a controlli periodici per un periodo di sei mesi. Le sostanze per le quali si cercano tracce nelle urine sono: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamine, MDMA e metadone. Tuttavia, per altre sostanze di più difficile rilevazione nelle urine, quali LSD o altri allucinogeni, se sussiste il ragionevole sospetto che il lavoratore ne faccia uso, il datore di lavoro potrà chiedere che vengano effettuati esami laboratoristici specifici per indagare l'utilizzo di una particolare sostanza anche qualora il test standard abbia fornito un risultato negativo.

Per il personale marittimo l'accertamento di assenza di tossicodipendenza viene effettuato in occasione delle visite preventive di immatricolazione. Per il personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza, di cui all'art. 3, sono effettuati dai rispettivi servizi sanitari.

Mansioni per le quali è prevista l'effettuazione del test

- a) conducenti che per motivi di lavoro conducano su strada, veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

- g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (carrellisti e mulettisti).

Controlli sui lavoratori finalizzati a contrastare l'abuso di alcol

Esiste in Italia il Provvedimento del 16 marzo 2006 (emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione a quanto disposto dall'articolo 15 della Legge n° 125 del 30/03/2001) che elenca **le mansioni per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.**

Per il settore trasporti, le mansioni sono le seguenti:

- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne;
- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Questa norma pare addirittura essere più severa di quanto disposto dal codice della strada che ammette, infatti, per i guidatori esperti una tolleranza fino a 0,5 g/litro di alcol etilico nel sangue. La norma in esame, invece, sembra non ammettere nessun livello di tolleranza **poiché non riporta alcun limite, ma soltanto il divieto di assunzione per le mansioni sopra citate.**

Pertanto, se un lavoratore assoggettato all'obbligo di divieto di assunzione risulta positivo anche solo per un livello di 0,3 g/l di alcol nel sangue significa che può avere appena assunto delle bevande alcoliche (**l'alcol è una sostanza che ha dei tempi di eliminazione di circa 1 ora per ogni unità alcolica**). **L'unità alcolica corrisponde ad un bicchiere di birra da 330 ml, un bicchiere di vino da 125 ml, un bicchiere di aperitivo da 80 ml e uno di superalcolico da 40 ml.**

I Medici Competenti aziendali sono autorizzati dalla normativa vigente (D.lgs. 81/08) ad effettuare controlli per verificare l'assenza di condizione di **alcol dipendenza**. Tali controlli possono essere effettuati solo se in armonia con quanto disposto da un apposito dettato di legge che ancora però non è stato emanato. In questa situazione di *vacatio legis* (assenza di normativa specifica) ci sono medici che effettuano i controlli ed altri che non li fanno.

Un lavoratore, per il quale venga riscontrata la dipendenza da alcol, può accedere ai programmi di cura e riabilitazione con la conservazione del rapporto di lavoro (Legge 125/2001 art. 15 e D.P.R. 309/90 art. 124)

Per quanto riguarda invece i controlli alcolimetrici, da effettuarsi per verificare se un lavoratore incluso nell'elenco di cui sopra ha assunto alcol durante il turno di lavoro, i controlli sono affidati, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 125/01, al Medico Competente

o, in sua assenza alle Asl (Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza).

Se la violazione del divieto di assunzione è constatata dall'Organo di vigilanza il lavoratore è soggetto ad una sanzione amministrativa che oscilla da un minimo di 516 fino a 2.582 euro, nonché ad eventuali sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro (richiamo scritto, multa, sospensione, ecc.).

Giudizio di idoneità alla mansione specifica

Al termine delle visite sanitarie, il Medico Competente deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione occupata dal lavoratore.

I giudizi possono essere i seguenti:

- **idoneità totale;**
- **idoneità con prescrizioni (es. indossare protezioni per l'udito);**
- **idoneità con limitazioni (es. non sollevare pesi maggiori di 7 kg);**
- **inidoneità temporanea, precisandone la durata temporale (es. inidoneo per tre mesi);**
- **inidoneità permanente.**



Inidoneità permanente e diritto alla ricollocazione



Il lavoratore giudicato permanentemente non idoneo alla propria mansione, sia che ciò sia avvenuto in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale o anche a seguito di evento traumatico extra lavorativo, ha il diritto di essere ricollocato in un'altra mansione, purché confacente alle sue residue capacità lavorative.

Solo qualora nell'ambito dell'organico aziendale non sussista una mansione compatibile col suo residuo stato di salute, egli può essere licenziato; in questo caso però, se è provato che la menomazione è stata causata da violazione di norme a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, il lavoratore può far valere il suo diritto in giudizio, in quanto la menomazione oltre ad avergli causato delle lesioni ha comportato anche la perdita dello stipendio, ossia della sua fonte di sostentamento economico.

Per questa ragione, quando la menomazione è costituita da una malattia di verosimile origine professionale è sempre bene denunciarla all'Inail che, qualora dovesse indennizzare l'evento, fornirebbe anche la prova implicita che il danno si è generato in occasione di lavoro.



L'obbligo della formazione e dell'addestramento



I doveri del datore di lavoro

È obbligo del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro, erogare ai lavoratori una informazione e una formazione adeguate ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda la formazione devono essere garantite ai lavoratori 4 ore di formazione generale e anche un "pacchetto" di ore destinate alla formazione specifica.

La formazione specifica può durare 4 - 8 - 12 ore a seconda dell'entità dei rischi presenti in azienda.

Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori:

- all'atto dell'**assunzione** e prima di iniziare il lavoro;
- in occasione del **cambio di mansione**;
- quando intervengono **modifiche tecnologiche nel processo produttivo o nelle attrezzature** (macchine, apparecchi, utensili, sostanze, materiali pericolosi).

Un'adeguata formazione significa, ad esempio, trasferire ai lavoratori il concetto di piegare le ginocchia invece di flettere la schiena quando si sollevano dei pesi.

Per particolari attrezzature quali i carrelli elevatori, è necessario garantire ai lavoratori, anche un adeguato addestramento.

Rivendica il tuo diritto ad essere sempre informato!!!

- Se hai bisogno di capire meglio le istruzioni; se hai dei dubbi o non ti è chiara una certa procedura non devi far altro che chiedere: è un tuo diritto, ricordalo!
- Se sei straniero e hai difficoltà nella comprensione dell'italiano, puoi chiedere che vengano tradotte nella tua lingua tutte le informazioni per lavorare in sicurezza.
- Puoi evitare imprevisti pericolosi chiedendo ogni volta che si esegue la manutenzione o la sostituzione di un macchinario, se l'intervento da fare comporti delle modifiche rispetto al modo di lavorare che già conosci.
- Una domanda in più ti consente di capire se ci sono pericoli connessi alle sostanze o alle apparecchiature che usi e di intervenire con gli opportuni accorgimenti.

Consigli pratici per lavorare in sicurezza

- Se lavori con sostanze chimiche devi ricevere informazioni sui rischi e su come proteggerti.
- Se hai a che fare con sostanze nocive, **la mascherina e i guanti** possono aiutarti ad evitare il contatto: averli è fondamentale.



Cosa fare quando ti ammali o sei vittima di un incidente sul lavoro



In Italia vige un sistema assicurativo nazionale obbligatorio contro gli infortuni e le malattie professionali (Testo Unico n.1124/1965 e Decreto Leg.vo 38/2000) che fa capo all’Inail, il quale gestisce risorse finanziarie per garantire gli indennizzi e i risarcimenti a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che dovessero subire dei danni alla loro salute causati dall’attività professionale. Gli importi variano in ragione della gravità degli eventi. Per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali esiste una tabella delle menomazioni (allegata al Decreto Leg. 38/2000) indicante le patologie e le relative percentuali di invalidità che possono essere riconosciute e dalle quali scaturiscono le prestazioni.

Se subisci un infortunio:

- **contatta subito il delegato sindacale** che può aiutarti ad avere dall'Inca l'assistenza e la tutela necessarie;
- **avverti immediatamente il datore di lavoro;**
- **coinvolgi il Responsabile dei lavoratori alla sicurezza** che può intervenire subito e raccogliere le informazioni necessarie per ricostruire il contesto nel quale è avvenuto l'incidente;
- **fatti accompagnare al più vicino Pronto soccorso**, se l'infortunio è grave. In caso di ricovero, l'ospedale ha l'obbligo di inviare una copia del certificato di prognosi all'Inail. Un'altra copia consegnala al tuo datore di lavoro. Fai attenzione a conservarne una anche per te, affinché tu possa avere tutta la documentazione necessaria.



Il ruolo fondamentale del Patronato



Se sei vittima di un incidente sul lavoro o presumi di essere affetto da una malattia professionale è importante rivolgersi all’Inca.

Presso il Patronato della Cgil potrai:

- **accertarti** che l’infortunio o la malattia professionale siano stati denunciati all’Inail;
- **controllare** che il datore di lavoro abbia descritto correttamente la dinamica dell’infortunio o abbia riferito anche sulle sostanze nocive con le quali sei venuto in contatto che hanno causato la malattia;
- **verificare** che il datore di lavoro e l’Inail ti riconoscano la retribuzione dovuta;
- **trovare** l’assistenza nella presentazione delle domande per ottenere il riconoscimento del danno e le prestazioni sanitarie che ti spettano;
- **ricorrere** in sede amministrativa e legale contro le decisioni dell’Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate.

Per quanto riguarda le malattie professionali, al Patronato della Cgil potrai:

- **accertarti** che la malattia sia connessa alla tua attività di lavoro;
- **avere** l'assistenza medico legale gratuita, senza ricorrere agli studi medici privati;
- **avviare** la domanda per ottenere l'indennizzo o il risarcimento;
- **impedire** che il tuo datore di lavoro tenti di nascondere la malattia professionale;
- **ricorrere** in sede amministrativa e legale contro le decisioni dell'Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate;
- **seguire** l'evoluzione della malattia professionale e aiutarti ad ottenere una revisione delle prestazioni nel caso in cui le tue condizioni di salute dovessero aggravarsi;
- **sostenere** la tua causa davanti al tribunale qualora la salute non ti consenta di continuare a svolgere la mansione per cui sei stato assunto.



Le possibili malattie professionali nei settori trasporto, facchinaggio, logistica



In questi settori le malattie più frequentemente causate dal lavoro sono le seguenti:

- 1. PATOLOGIE DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE E DEL RACHIDE CERVICALE**
- 2. PATOLOGIE DEGLI ARTI SUPERIORI**
- 3. PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO**
- 4. PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO**
- 5. PATOLOGIE DEL SISTEMA CARDIOVASCOLARE E METABOLICO**
- 6. PATOLOGIE DEL RITMO SONNO-VEGLIA**
- 7. PATOLOGIE DA AGENTI BIOLOGICI**
- 8. PATOLOGIE TUMORALI**

1. PATOLOGIE DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE E DEL RACHIDE CERVICALE

1.1 - Patologie al rachide lombo-sacrale (colonna vertebrale) da movimentazione di carichi

Queste patologie sono causate dalla movimentazione o dal sollevamento manuale di carichi pesanti movimentati con frequenza elevata o con modalità di sollevamento che obbligano il lavoratore a ruotare molto la schiena o a tenere il peso lontano dal corpo.

Le patologie più frequenti sono:

- Bulging
- Ernie discali lombosacrali
- Fenomeni artrosici della colonna vertebrale

Sono particolarmente interessati:

- addetti al facchinaggio,
- addetti alla movimentazione bagagli negli aeroporti e nelle stazioni,
- addetti al carico e scarico bagagli dei pullman gran turismo,
- addetti al carico e scarico merci dalla stiva delle navi,
- addetti al carico e scarico merci dai TIR o da mezzi di trasporto merci in genere,
- addetti di aziende di facchinaggio prestanti la loro opera manuale presso aziende committenti,
- addetti ad altre lavorazioni ove si svolgono lavori pesanti.

Segue tabella >>

1.2 - Patologie al rachide lombo- sacrale (colonna vertebrale) da vibrazioni trasmesse da mezzi meccanici

Le vibrazioni possono essere dannose quando:

- le vibrazioni sono $> 1 \text{ m/s}^2$ *
- quando il manto stradale sul quale circola il carrello o il mezzo meccanico è scosceso, ricco di protuberanze, avvallamenti o irregolarità.

Le patologie più ricorrenti sono:

- Blocco rachideo acuto (in seguito a contraccolpo importante)
- Bulging
- Ernie discali lombosacrali

* 1 m/s^2 (un metro al secondo quadrato) è il valore delle vibrazioni ammesso per 8 ore al giorno dal D.lgs. 81/08; tuttavia, molta bibliografia scientifica in materia afferma che vi è presenza di rischio significativo già a partire da $0,7 \text{ m/s}^2$.

Sono particolarmente interessati:

- addetti alla guida di veicoli di trasporto urbano ed extraurbano,
- carrellisti,
- addetti alla guida di altri mezzi di trasporto ove sia provata l'esposizione a vibrazioni con valori maggiori o uguali a $0,7 \text{ m/s}^2$,
- addetti a qualsiasi altra attività lavorativa che esponga i lavoratori a vibrazioni al rachide.

Segue tabella >>

1.3 - Patologie al rachide cervicale*

Sono causate dalla necessità di mantenere il capo sempre fisso o flesso in avanti/indietro, oppure ruotato lateralmente. Anche se non ancora dimostrato scientificamente che le vibrazioni abbiano un ruolo attivo nell'insorgenza di disturbi al rachide cervicale, la molteplicità di casi giunti all'osservazione del patronato ci fa ritenere che una relazione tra vibrazioni e patologie cervicali possa sussistere.

I quadri clinici più frequenti sono:

- Cervicalgie
- Bulging
- Ernie discali cervicali

Sono particolarmente interessati:

- addetti alla guida di veicoli di trasporto urbano ed extraurbano,
- addetti alla guida di altri mezzi di trasporto,
- carrellisti (soprattutto quando, per evitare infortuni, viene impartito loro l'ordine di circolare a marcia indietro),
- addetti a qualsiasi altra attività che obblighi a mantenere il capo ruotato lateralmente o flesso in avanti/indietro.

* Queste patologie non sono ancora inserite nel DM che elenca tutte le patologie di origine professionale. Tuttavia le citiamo in quanto vi è un riscontro elevato di casi che giungono alla osservazione del Patronato. È raro però che l'Inail ne riconosca l'origine professionale.

2. PATOLOGIE DEGLI ARTI SUPERIORI

2.1 - Patologie degli arti superiori (spalla, braccio, gomito, ecc.) da overuse (sovraccarico lavorativo).

Esse sono causate dallo svolgimento di mansioni in cui si usano frequentemente una o più sezioni dell'arto superiore (mano, polso gomito, spalla) per compiere movimenti.

Il danno si accentua quando oltre alla presa è necessario:

- compiere un certo sforzo (il carico da movimentare è pesante),
- movimentare i carichi con frequenza elevata, senza adeguate pause di recupero.

In particolare, il danno alla spalla insorge quando si lavora frequentemente con le braccia elevate oltre il livello delle spalle.

Le principali patologie sono:

- Tendinite/lesione del tendine sovraspinoso (spalla)
- Tendinite del capo lungo del bicipite (braccio/spalla)
- Epicondilite ed epitrocleite (gomito)
- Sindrome del tunnel carpale (polso)
- Morbo di De Quervain (tendinite del polso con conseguente limitazione funzionale del pollice)
- Dito a scatto (dita)

Sono particolarmente interessati:

- addetti alla guida di veicoli o di mezzi dotati di sterzo in particolar modo qualora durante la carriera lavorativa abbiano condotto mezzi non dotati di servo sterzo,
- addetti al facchinaggio,
- addetti alla movimentazione bagagli negli aeroporti e nelle stazioni,
- addetti al carico e scarico bagagli dei pullman gran turismo,
- addetti al carico e scarico merci dalla stiva delle navi,
- addetti al carico e scarico merci dai TIR o da mezzi di trasporto merci in genere,
- addetti di aziende di facchinaggio prestanti la loro opera presso aziende di lavorazione carni, magazzini ortofruttilicoli o di altri settori ad elevata manualità,
- addetti ad altre lavorazioni ove si svolgano lavori pesanti o ripetitivi.

Segue tabella >>

2.2 - Patologie agli arti superiori da vibrazioni

La presa del volante soprattutto di veicoli vetusti o che debbano percorrere strade dissestate o sconnesse trasmette alla mano del conducente intense vibrazioni/ contraccolpi che a lungo andare possono provocare questa patologia:

- Sindrome del tunnel carpale

Sono particolarmente interessati:

- addetti alla guida di mezzi di trasporto che circolano su percorsi accidentati.

3. PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO

3.1 - Stress lavoro correlato

Lo stress è frequente fra coloro che lavorano in presenza di utenza o in altri casi quali ripetitività del lavoro, attività in solitudine, eccessivo carico di responsabilità, carico di lavoro eccessivo.

Il quadro clinico più evidente è il seguente:

- Stato ansioso depressivo spesso preceduto o accompagnato da sintomi quali:
 - tachicardia,
 - insonnia,
 - gastrite,
 - sudorazione profusa,
 - aumento della pressione arteriosa,
 - umore depresso,
 - attacchi di panico.

Sono particolarmente interessati:

- conducenti di mezzi di trasporto,
- controllori su mezzi di trasporto urbano, extraurbano o ferroviario,
- addetti ai tornelli della metropolitana,
- casellanti,
- piloti di aerei e assistenti di volo,
- personale marittimo,
- timonieri (piloti delle navi),
- personale di terra addetto al controllo del traffico ferroviario, aereo, marittimo.

Segue tabella >>

3.2 - Stress post-traumatico

Si verifica il cosiddetto stress post-traumatico quando si subisce o si assiste ad un evento traumatizzante che può consistere nell'aver subito violente aggressioni fisiche o verbali nonché percosse da parte dell'utenza o quando si subisce un incidente con esiti gravi o infausti per passeggeri o colleghi.

Ne deriva il seguente quadro clinico:

- Shock emotivo

Sono particolarmente interessati:

- addetti alla guida o al controllo passeggeri (qualora subiscano aggressioni fisiche o verbali),
- conducenti, piloti, timonieri, macchinisti o personale di bordo (qualora capiti un incidente di una certa gravità).

4. PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO

4.1 - Ipoacusie

Lievi danni all'udito possono essere causati dai motori molto rumorosi dei mezzi di trasporto. Sono soggetti coloro che hanno trascorso molti anni in ambienti ad elevato traffico aereo, ferroviario, navale.

Sono particolarmente interessati:

- piloti e personale di bordo degli aerei
- addetti al traffico aereo negli aeroporti,
- personale di bordo di navi e traghetti,
- personale ferroviario (di bordo e di terra)
- conducenti di veicoli rumorosi,
- autisti di autobus.

4.2 - Baropatie

Quando per motivi di lavoro si può essere esposti a brusche variazioni della pressione barometrica (brusche discese, decolli veloci, cabrate improvvise dell'aereo) si può andare incontro ad una retrazione del timpano che provoca dolore, ronzii, ipoacusia transitoria.

I danni possono essere lievi o anche più gravi:

- Aerotite media (dell'orecchio medio)
- Rottura del timpano dell'orecchio

Sono particolarmente interessati:

- piloti di aereo,
- personale di bordo (assistenti di volo).

5. PATOLOGIE DEL SISTEMA CARDIOVASCOLARE E METABOLICO

5.1 - Patologie cardiovascolari

Alcune mansioni che obbligano ad una forzata ed eccessiva sedentarietà, specialmente se prolungata per diversi anni, possono essere la causa dell'insorgenza di problematiche a livello cardiocircolatorio:*

- Ipertensione arteriosa
- Infarto del miocardio
- Diabete
- Obesità
- Emorroidi

Sono particolarmente interessati:

- addetti, da lungo tempo, alla guida di mezzi di trasporto passeggeri o di veicoli per il trasporto merci

* Difficilmente queste patologie sono riconosciute quali malattie di origine professionale; tuttavia, abbiamo ritenuto utile segnalarle perché se insorte in assenza di altri fattori di rischio quali fumo di sigaretta o stress extra-lavorativo, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi che il lavoro costituisca, se non la causa primaria, almeno una concausa.

6. PATOLOGIE DEL RITMO SONNO-VEGLIA

6.1 - Disturbi del sonno

L'effettuare viaggi in paesi con diverso fuso orario provoca uno scompenso nel nostro equilibrio sonno-veglia.

Anche l'effettuazione di turni di lavoro notturni o prolungati o un'alternanza di turni di lavoro che non consenta di dormire e risvegliarsi a ritmi regolari rispettando la necessità del nostro organismo, può portare ad alterazioni del ritmo cosiddetto circadiano, che consistono in:

- Insonnia
- Disturbo dell'addormentamento
- Esaurimento psichico

Sono particolarmente interessati:

- addetti a trasporti nazionali, internazionali o intercontinentali,
- piloti, assistenti di volo, macchinisti, timonieri su lunghe percorrenze,
- personale di terra addetto al controllo del traffico ferroviario, aereo, marittimo,
- lavoratori a turni mattinieri,
- lavoratori notturni.

7. PATOLOGIE DA AGENTI BIOLOGICI

7.1 - Infezioni o malattie causate da agenti patogeni quali virus, batteri, funghi o miceti

Il contatto con animali o derivati animali può esporre i lavoratori al contatto con agenti patogeni in grado di essere trasmessi dall'animale all'uomo (zoonosi).

I quadri clinici derivanti dalla suddetta esposizione sono innumerevoli. Nel caso in cui insorga un'infezione di non nota origine e di difficile diagnosi è bene che il lavoratore renda noto ai sanitari che lo hanno in cura se si è recato in paesi extraeuropei e/o se durante questi viaggi ha avuto contatti con animali o loro possibili materiali biologici.

Ne citiamo solo alcune come esempio:

- Brucellosi
- Toxoplasmosi
- Leptospirosi
- Listeriosi
- Tubercolosi da mycobacterium bovis
- Salmonellosi

Sono particolarmente interessati:

- addetti allo scarico di animali o di derivati animali,
- addetti alla pulizia della stiva delle navi, dei vagoni ferroviari o dei container dei camion ove siano stati trasportati animali o derivati animali,
- addetti a trasporti su tratte intercontinentali anche del settore marittimo,
- addetti al facchinaggio inseriti in aziende committenti che operano nel settore della macellazione del bestiame,
- piloti e assistenti di volo che effettuano tratte verso paesi "a rischio".

8. PATOLOGIE TUMORALI

8.1 - Patologie tumorali causate da inalazione o contatto prolungato con fitofarmaci

La manipolazione di sostanze vegetali precedentemente trattate con fitofarmaci può provocare, a lungo andare, l'insorgenza di patologie, anche gravi, dovute a tale esposizione.

Raramente si manifesta l'intossicazione acuta mentre non si può completamente escludere la malattia a lungo termine soprattutto per chi è addetto allo svuotamento delle stive delle navi che trasportano merci su tratte transoceaniche in quanto maggiormente trattate con sostanze per evitare il deterioramento durante il tragitto.

I quadri clinici descritti nella letteratura scientifica sono i seguenti:

- Patologie tumorali
- Mutazioni genetiche
- Effetti teratogeni*

Sono particolarmente interessati:

- addetti allo scarico di mangimi o merce di origine vegetale precedentemente trattati/a con fitofarmaci, o fumiganti,
- addetti alla pulizia della stiva delle navi o dei container dei camion ove siano stati trasportati mangimi o sostanze vegetali precedentemente trattati/e con fitofarmaci o fumiganti.

* Le sostanze teratogene possono causare malformazioni nel feto della donna che abbia inalato queste sostanze all'epoca del concepimento o durante la gestazione.

Lavorare in sicurezza è un tuo diritto
ed è un dovere del datore di lavoro
darti le garanzie necessarie
affinché questo principio sia rispettato.

L'Inca è dalla tua parte, sempre!



il Patronato della CGIL

www.inca.it